



Organizzazione di Produttori
della pesca di Trapani

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI TRAPANI

REGOLAMENTO INTERNO

G e n n a i o 2 0 1 4



INDICE

NORME DI RIFERIMENTO	4
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL MERCATO.....	5
ART. 2 - DEFINIZIONE DI PRODOTTI ITTICI	5
ART. 3 - COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI DEL MERCATO	6
ART. 4 - GESTIONE DEL MERCATO	6
ART. 5 – ORGANISMI OPERANTI NEL MERCATO	6
ART. 6 - RESPONSABILE DEL MERCATO	6
ART. 7 - RESPONSABILE SANITARIO DEL MERCATO	7
ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AL MERCATO	8
ART. 9 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.....	8
ART. 10 - RESPONSABILE QUALITÀ	8
ART. 11 - RESPONSABILE COMUNICAZIONE E MARKETING	8
ART. 12 - COMITATO TECNICO CONSULTIVO.....	9
ART. 13 - PESATURA DEI PRODOTTI	9
ART. 14 - SERVIZI DI MERCATO.....	9
ART. 15 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA.....	10
ART. 16 - OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO	10
ART. 17 - SERVIZIO DI CONTROLLO.....	11
ART. 18 - SERVIZIO DI CASSA.....	11
ART. 19 – TARIFFE PER SERVIZI.....	12
ART. 20 - RESPONSABILITÀ.....	12
ART. 21 - CONFERITORI/VENDITORI E ACQUIRENTI.....	12
ART. 22 - TESSERA PER L'ACCESSO AL MERCATO.....	13
ART. 23 - MODALITÀ DI INGRESSO DEI PRODOTTI ITTICI	14
ART. 24 - DISCIPLINA DEI CONFERITORI/VENDITORI	14
ART. 25 - DISCIPLINA DEGLI ACQUIRENTI	15
ART. 26 - POSTAZIONI DI VENDITA.....	15
ART. 27 - CALENDARIO ED ORARIO DELLE CONTRATTAZIONI	15
ART. 28 - ORDINE INTERNO.....	16
ART. 29 - PULIZIA DELLE POSTAZIONI DI VENDITA.....	16
ART. 30 - CIRCOLAZIONE DI MERCI.....	16



ART. 31 - VENDITE.....	17
ART. 32 - UTILIZZO DELLA LOGISTICA DEL MERCATO.....	17
ART. 33 - REGISTRAZIONE DELLE VENDITE.....	18
ART. 34 - SISTEMAZIONE, CUSTODIA E RITIRO DEI PRODOTTI.....	18
ART. 35 - CONFEZIONI DEI COLLI E MODALITÀ PER LA VENDITA.....	18
ART. 36 - PREZZO DEL GHIACCIO.....	19
ART. 37 - S.O.A. NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO.....	19
ART. 38 – STATISTICHE DI MERCATO.....	19
ART. 39 – FORMA DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE GESTORE.....	20
ART. 40 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI.....	20



Norme di riferimento

1. **Convenzione per la concessione del servizio pubblico locale conseguito attraverso la gestione del Mercato ittico all'ingrosso di Trapani** – Convenzione del 17 dicembre 2010 – Registro Settore n. 38 – Registro generale n. 10678;
2. **Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2002:** “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 31 del 1 Febbraio 2002;
3. **Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 Novembre 2009:** “che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 322 del 7 Dicembre 2007; pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 343 del 22 Dicembre 2009;
4. **Regolamento (CE) n. 2065 della Commissione del 22 Ottobre 2001:** “che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 278 del 23 Ottobre 2001;
5. **Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 Novembre 2005:** “Sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 338 del 22 Dicembre 2005;
6. **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004:** “Sull'igiene dei prodotti alimentari”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 139 del 30 Aprile 2004;
7. **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004:** “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 139 del 30 Aprile 2004;



8. **Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004:** “che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea* L 139 del 30 Aprile 2004;
9. **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 Aprile 2011:** “recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea* L 112 del 20 Aprile 2011;

Art. 1 - Definizione del Mercato

1. Gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi siti in Trapani - Via Giovanni da Procida angolo Via Cristoforo Colombo e posti a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ittici, costituiscono il Mercato per il commercio all’ingrosso dei prodotti ittici di Trapani.
2. Per la definizione di commercio all’ingrosso si fa riferimento all’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.03.1998, n. 114 e s.m.i.
3. Per le vendite all’ingrosso non è stabilito alcun quantitativo minimo.
4. Nel prosieguo del presente Regolamento, il Mercato per il commercio all’ingrosso dei prodotti ittici di Trapani viene denominato semplicemente "Mercato".

Art. 2 - Definizione di prodotti ittici

1. La denominazione generica di *prodotti ittici*, usata nel presente regolamento, comprende:
 - a. Prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;
 - b. Molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori;
 - c. Echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano.



Art. 3 - Commercio all'ingrosso fuori del Mercato

1. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori del Mercato è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla autorità sanitaria competente.

Art. 4 - Gestione del Mercato

1. Il Mercato viene gestito dall'Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani, O.P. riconosciuta con D.M. 29 settembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) 104/2000, giusta convenzione con il Comune di Trapani del 17 dicembre 2010.

Art. 5 - Organismi Operanti nel Mercato

1. Gli Organismi operanti nel Mercato sono:
 - a. Il Responsabile del Mercato;
 - b. Il Responsabile Sanitario del Mercato;
 - c. Il personale addetto;
2. L'ente gestore, qualora lo ritenesse opportuno, può nominare:
 - a. Il Responsabile Amministrativo;
 - b. Il Responsabile Qualità;
 - c. Il Responsabile Comunicazione e Marketing;
 - d. Il Comitato Tecnico Consultivo.

Art. 6 - Responsabile del Mercato

1. Il Responsabile del Mercato viene nominato dall'Ente Gestore. Egli dispone autonomamente dell'organizzazione del Mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento nonché a direttive impartite dall'Ente Gestore;
2. Oltre a tutte le funzioni direttamente attribuitegli dall'Ente Gestore il Responsabile del Mercato dovrà inoltre:
 - a. sovrintendere a tutto il personale addetto al mercato, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;



- b. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
- c. curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- d. vigilare che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- e. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal medico veterinario preposto al servizio igienico-sanitario;
- f. consentire, in casi eccezionali e/o in assenza del medico veterinario, l'ingresso e la commercializzazione dei prodotti ittici;
- g. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
- h. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- i. autorizzare, in casi eccezionali e giustificati, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto, dopo aver sentito il parere del medico veterinario;
- j. in casi particolari riferire all'Ente Gestore, che emetterà i provvedimenti che si rendano necessari, e che saranno applicati a cura del Responsabile del Mercato;
- k. emanare, se necessario, ordini di servizio per migliorare il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- l. in caso di assenza o di impedimento il Responsabile del Mercato è sostituito da un Responsabile nominato dall'Ente Gestore.

Art. 7 - Responsabile Sanitario del Mercato

1. L'Ente Gestore nomina un Medico Veterinario, particolarmente esperto in materia, quale Responsabile Sanitario del Mercato cui viene affidato il servizio di vigilanza igienico-sanitaria.
2. In caso di assenza o di impedimento il Responsabile Sanitario del Mercato viene sostituito da altro Medico Veterinario nominato dall'Ente Gestore, anche su indicazione del Responsabile Sanitario del Mercato.



Art. 8 - Personale addetto al Mercato

1. Il Responsabile del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale amministrativo e operatori tecnici forniti dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità del Mercato stesso.
2. Il personale amministrativo e gli operatori tecnici collaborano con il Responsabile del Mercato nello svolgimento dei compiti a lui affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite.
3. Gli operatori tecnici nelle ore di servizio, devono indossare l'uniforme prescritta dal Responsabile Sanitario del Mercato oltre che la tessera personale.
4. Tutto il personale addetto al mercato, a qualunque titolo presente nello stesso, non può personalmente acquistare prodotti durante il servizio né chiedere o ricevere regalie.

Art. 9 - Responsabile Amministrativo

1. L'Ente Gestore può nominare un Responsabile Amministrativo cui è affidato il compito di garantire il funzionamento dell'ufficio amministrativo del Mercato.
2. Il Responsabile amministrativo, è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale amministrativo fornito dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità del Mercato stesso.

Art. 10 - Responsabile Qualità

1. L'Ente Gestore può nominare un Responsabile Qualità cui è affidato il compito di progettazione e gestione del sistema di gestione della qualità.

Art. 11 - Responsabile Comunicazione e Marketing

1. L'Ente Gestore può nominare un Responsabile Comunicazione e Marketing cui è affidato il compito di proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti e aumentare il volume degli affari, oltre che a migliorare i processi di vendita ed i servizi.



Art. 12 - Comitato Tecnico Consultivo

1. L'Ente Gestore può avvalersi per lo svolgimento della sua attività di un Comitato Tecnico Consultivo.
2. Il Comitato è nominato dall'Ente Gestore ed è composto da:
 - a. C.d.A. dell'Ente Gestore;
 - b. Responsabile del Mercato;
 - c. Consulente Legale;
 - d. Consulente Sanitario;
 - e. Consulente Fiscale.
3. Il Comitato Tecnico Consultivo svolge azione di supporto all'attività dell'Ente Gestore.

Art. 13 - Pesatura dei prodotti

1. L'Ente Gestore fornisce il servizio di pesatura ai sensi degli artt. 60 e 61 del Regolamento (CE) 1224/2009;
2. La modalità di fornitura del servizio di cui al comma 1 verrà fissata dall'Ente Gestore.

Art. 14 - Servizi di Mercato

1. L'Ente Gestore provvede direttamente a tutti i servizi di mercato, riservandosi la facoltà, di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative:
 - a. il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del mercato;
 - b. il servizio di pesatura, etichettatura e registrazione delle vendite;
 - c. il servizio di pulizia del mercato;
 - d. il servizio di cassa del mercato;
 - e. il servizio di rifornimento del ghiaccio;
 - f. ogni altro servizio ausiliario e complementare del mercato.
2. Le eventuali concessioni saranno esclusivamente regolate da apposita convenzione tra l'Ente Gestore e il concessionario.
3. I concessionari sono responsabili del loro personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi dalla loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto a pena di decadenza.



Art. 15 - Vigilanza igienico-sanitaria

1. Presso il Mercato è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici al quale è preposto il Responsabile Sanitario.
2. L'Ente Gestore del Mercato pone a disposizione del Responsabile Sanitario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Responsabile del Mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni igienico-sanitarie impartite dal Medico Veterinario.
4. I prodotti ittici provenienti da altri mercati o da stabilimenti con riconoscimento (Approval Number) saranno sottoposti a visita ispettiva secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 853/2004 e successive modificazioni.
5. I conferitori /venditori devono garantire la collaborazione necessaria all'esecuzione delle visite ispettive effettuate ad opera del Responsabile Sanitario, incluso l'eventuale spostamento di prodotti ittici.
6. Nulla è dovuto ai conferitori/venditori per il campionamento di prodotti ittici, quale strumento di controllo per le attività di ispezione e verifica, effettuati ad opera del Responsabile Sanitario.
7. In caso di prodotti ittici non licenziabili al libero consumo il Responsabile Sanitario deve adottare i provvedimenti che a seconda del caso si rendano necessari.
8. Il Responsabile del Mercato, in temporanea assenza del Responsabile Sanitario può, su segnalazione degli operatori, imporre la sospensione della vendita dei prodotti non commestibili o sospetti in attesa dell'intervento del Responsabile Sanitario, o di un sostituto medico Veterinario

Art. 16 - Operazioni di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del Mercato possono essere svolte direttamente dall'Ente Gestore o date in concessione, con preferenza alle cooperative.
2. Gli acquirenti, in assenza del servizio di facchinaggio, devono effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio relative ai prodotti ittici acquistati.
3. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio per le operazioni di facchinaggio debbono preventivamente registrare il suddetto personale presso il Mercato.
4. Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale, di cui al comma precedente.



5. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti dagli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo le modalità tecniche di cui alla concessione e le altre prescrizioni impartite dall'Ente Gestore e dal Responsabile del Mercato.
6. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio qualora contravvengano a tali disposizioni o violino le norme del presente Regolamento o, comunque, turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili di sanzioni, emesse dall'Ente Gestore ed applicate dal Responsabile di Mercato.

Art. 17 - Servizio di Controllo

1. L'Ente Gestore, qualora sorgano problemi di ordine pubblico o irregolarità sulle vendite può allontanare gli operatori che con il loro comportamento turbino il regolare funzionamento del Mercato richiedendo, ove si rendesse necessario, l'intervento della Forza dell'Ordine di Trapani.

Art. 18 - Servizio di Cassa

1. Nel Mercato è istituito un Servizio di Cassa per la gestione delle operazioni di incasso e di pagamento.
2. La gestione è direttamente espletata dall'Ente Gestore.
3. Per le operazioni di acquisto, le modalità di pagamento possono avvenire per pronta cassa oppure debbono essere regolarizzati entro il giorno successivo agli acquisti, in tal caso gli acquirenti sono obbligati a versare alla ditta concessionaria una cauzione in contanti di entità minima di Euro 1.000,00 (mille/00) e comunque non inferiore al costo dei prodotti ittici che intendono acquistare, oppure prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa.
4. I pagamenti possono avvenire in contanti, entro i limiti di legge, con bancomat o carta di debito. Sono ammessi anche altre modalità di pagamento come carta di credito e/o assegni e/o bonifici solo in presenza della cauzione di cui al comma 3; la garanzia in tale circostanza verrà decurtata, ai fini dell'autorizzazione agli acquisti di cui al punto 5, dell'importo pagato fino al buon esito della transazione.
5. L'importo delle garanzie sarà vincolante ai fini degli acquisti il cui importo giornaliero non può superare l'ammontare della cauzione o della fideiussione prestata da ciascun operatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione dell'acquisto di prodotto entro il giorno successivo il Mercato sarà autorizzato ad incassare quanto dovuto con l'utilizzo delle garanzie.



7. Gli acquirenti registrati, qualora non adempiano ai loro obblighi verso la Cassa nel termine di 7 (sette) giorni, saranno cancellati dall'accreditamento ed esclusi dal Mercato. La sospensione per "morosità" si estende ai delegati che risultano agire per conto dei medesimi.

Art. 19 – Tariffe per servizi

1. Le tariffe dei servizi di Mercato non espressamente indicate nella Convenzione¹ sono fissate dall'Ente Gestore.

Art. 20 - Responsabilità

1. L'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero verificarsi, per qualunque motivo, provocati dagli operatori o dai frequentatori del Mercato.
2. Gli operatori, i facchini e i frequentatori del Mercato sono responsabili per danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque all'Ente Gestore.

Art. 21 - Conferitori/Venditori e Acquirenti

1. Possono operare presso il Mercato:
 - a. **Conferitori/Venditori**
 - i produttori ittici singoli od associati;
 - i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici singoli od associati;
 - gli impianti di produzione in acquacoltura;
 - i centri di spedizione e di depurazione di molluschi bivalvi vivi;
 - le aziende di trasformazione di prodotti ittici, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
 - b. **Acquirenti**
 - i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici singoli od associati;
 - i commercianti al dettaglio di prodotti ittici, singoli od associati;

¹ Vedi Riferimenti Normativi;



- le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
 - le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
 - le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi;
2. Gli operatori che desiderano registrarsi quali Conferitori/Venditori e/o Acquirenti dovranno produrre all'Ente Gestore la documentazione richiesta.
 3. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dall'Ente Gestore, dopo l'esame della documentazione presentata e previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione.
 4. Possono operare nel Mercato esclusivamente gli operatori ammessi dall'Ente Gestore.
 5. Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dall'Ente Gestore sono ammessi agli acquisti i consumatori finali, previa registrazione, e nei limiti di acquisto stabiliti dalle leggi in materia di consumo personale.

Art. 22 - Tessera per l'accesso al Mercato

1. L'Ente Gestore, accertato il possesso dei requisiti necessari, rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato ed ai loro delegati, apposita tessera numerata di validità annuale.
2. Nella tessera saranno indicate:
 - le generalità del titolare;
 - il codice barcode;
 - il numero identificativo;
 - il titolo di ammissione al mercato.
3. Il Responsabile del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta, qualora giustificata. In tal caso egli rilascia una tessera provvisoria.
4. Il rilascio della tessera è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, il cui importo, verrà stabilito dall'Ente Gestore.
5. Ogni variazione intervenuta, rispetto a quanto dichiarato all'atto di rilascio della tessera, deve essere comunicata all'Ente Gestore che provvederà al ritiro della tessera ed al rilascio di una nuova.



6. È vietato l'accesso e la permanenza nell'area del Mercato a chi non è munito di tessera o di permesso regolare.
7. La tessera è strettamente personale e deve essere portata in modo visibile e immediatamente mostrata su richiesta del personale del Mercato.
8. Tutti coloro che accedono al Mercato devono operare esclusivamente entro i limiti di competenza del proprio titolo di ammissione.

Art. 23 - Modalità di ingresso dei prodotti ittici

1. L'ingresso del prodotto ittico al Mercato deve avvenire durante le ore stabilite dall'Ente Gestore.
2. I conferitori/ venditori devono fornire tutte le informazioni ai fini della rintracciabilità dei prodotti in ingresso secondo la modulistica prevista dal Mercato.
3. Il documento di rintracciabilità ed eventuali altri documenti previsti dalla legge devono essere prodotti in duplice copia.
4. Il prodotto verrà assunto in carico dal Mercato e successivamente posizionato nelle postazioni per poi procedere alle operazioni di vendita.

Art. 24 - Disciplina dei Conferitori/Venditori

1. I conferitori/venditori provvedono alla consegna dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo di propri delegati preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore.
2. Gli conferitori/venditori titolari di ditte individuali agiscono nel Mercato personalmente, le società agiscono nel Mercato tramite il rappresentante legale.
3. Le deleghe vengono rilasciate a mezzo di apposita richiesta da parte dei titolari delle ditte individuali o dei rappresentanti legali delle società.
4. In caso di ritiro di delega il delegante deve riconsegnare all'Ente Gestore la tessera rilasciata alla persona delegata.
5. Tutti i conferitori/venditori e loro delegati possono accedere al Mercato solo se provvisti di abbigliamento idoneo alle disposizioni normative sanitarie vigenti.



Art. 25 - Disciplina degli Acquirenti

1. Gli acquirenti provvedono all'acquisto dei prodotti ittici, oltre che personalmente, anche a mezzo di propri delegati preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore.
2. Gli acquirenti titolari di ditte individuali agiscono nel Mercato personalmente, le società agiscono nel Mercato tramite il rappresentante legale.
3. Le deleghe vengono rilasciate a mezzo di apposita richiesta da parte dei titolari delle ditte individuali o dei rappresentanti legali delle società.
4. In caso di ritiro di delega il delegante deve riconsegnare all'Ente Gestore la tessera rilasciata alla persona delegata.
5. Tutti gli acquirenti e loro delegati possono accedere al Mercato solo se provvisti di abbigliamento idoneo alle disposizioni normative sanitarie vigenti.

Art. 26 - Postazioni di vendita

1. Il Mercato comprende una sala di esposizione e vendita suddivisa in postazioni di vendita che verranno assegnati dall'Ente Gestore ai conferitori/venditori secondo l'ordine d'ingresso giornaliero.

Art. 27 - Calendario ed orario delle contrattazioni

1. Il Calendario e l'orario delle operazioni di Mercato vengono pubblicati sul sito internet del mercato ittico www.mercatoitticotp.it.
2. Negli orari di chiusura assoluta, il Responsabile del Mercato può autorizzare, sentito il parere del Responsabile Sanitario, l'introduzione e l'uscita dei prodotti, con divieto a chiunque di intrattenersi nell'interno del Mercato stesso oltre il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico e alla sistemazione dei prodotti.
3. Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun acquirente può sostare in sala vendita.
4. Il Responsabile del Mercato ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di prodotti ittici particolarmente ingombranti e/o aventi carattere stagionale, nonché di ritardare o anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni.



Art. 28 - Ordine interno

1. È vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
 - ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - svolgere qualsiasi attività di lavorazione dei prodotti ittici;
 - fumare;
 - abbandonare qualsiasi rifiuto;
 - attirare gli acquirenti con grida e schiamazzi;
 - introdurre animali domestici;
 - sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
 - distribuire od affiggere stampati;
 - esercitare qualsiasi attività commerciale che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici;
 - accendere fuochi;
 - tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

Art. 29 - Pulizia delle postazioni di vendita

1. Gli operatori del Mercato debbono curare che le postazioni di vendita, le aree e i servizi di pertinenza siano costantemente mantenute pulite e sgombre da rifiuti.
2. Al cessare delle contrattazioni le postazioni di vendita debbono essere sgomberate al più presto per consentirne la rapida e completa pulizia e non è permesso di lasciarvi alcun oggetto personale.

Art. 30 - Circolazione di merci

1. La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono disciplinate dal Responsabile del Mercato.
2. L'introduzione di mezzi tecnici da utilizzare per la movimentazione delle merci deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Sanitario in relazione alla disciplina di cui al primo comma.



3. Tutti i carrelli a mano debbono comunque essere muniti di ruote gommate e rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 31 - Vendite

1. L'inizio delle contrattazioni è annunciato con apposito segnale.
2. Le vendite si svolgono nella apposita sala vendita, mediante trattativa diretta.
3. L'entità delle commissioni pagate dai conferitori/venditori sul fatturato lordo delle vendite concluse nel Mercato è stabilita, giusta convenzione, nella percentuale del 4% (quattro) per diritti di Mercato e nella percentuale del 2% (due) per le commissioni del servizio di cassa;
4. I Diritti Sanitari, giusta convenzione, sono corrisposti dagli acquirenti e le tariffe vengono stabilite dall'Ente gestore.
5. Gli acquirenti devono corrispondere al Servizio di Cassa del Mercato gli importi dei prodotti acquistati e i relativi costi di pesatura ed etichettatura che verranno stabiliti dall'Ente gestore.
6. L'ente Gestore, su richiesta, fornisce agli acquirenti il servizio della nota di vendita.
7. L'Ente Gestore comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili agli acquirenti nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.
8. Sono vietate vendite e contrattazioni nel Mercato e nelle sue pertinenze quando siano eseguite al di fuori della sala vendita o senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 32 - Utilizzo della logistica del Mercato

1. Le sole cessioni di prodotti ittici massivi (pesce azzurro) di prima commercializzazione ad acquirenti (grossisti o industrie di trasformazione) a seguito di contratti precedentemente conclusi, possono non essere effettuate mediante la procedura di cui agli articoli precedenti.
2. L'Ente Gestore consente la possibilità di utilizzare per i prodotti di cui al comma 1) la logistica del Mercato solo per i servizi di pesatura e/o controllo igienico-sanitario.
3. La procedura di cui al comma 2) verrà emanata dal Responsabile di Mercato attraverso apposito ordine di servizio.



Art. 33 - Registrazione delle vendite

1. Ciascuna operazione di vendita è registrata a cura dell'Ente Gestore a mezzo del sistema informativo.

Art. 34 - Sistemazione, custodia e ritiro dei prodotti

1. I venditori/conferitori sono tenuti a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dagli addetti al servizio di vigilanza e controllo igienico-sanitario e secondo quanto disposto dal presente regolamento di mercato.
2. Il prodotto non venduto può essere custodito e messo in deposito presso il Mercato.
3. Ai venditori/conferitori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato i prodotti ittici introdotti e non venduti previa corresponsione di quanto previsto per i servizi di pesatura, etichettatura e controllo igienico sanitario, nonché se utilizzato il costo del deposito.
4. Il ritiro dal Mercato dei prodotti ittici può essere vietato dal Responsabile Sanitario per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art. 35 - Confezioni dei colli e modalità per la vendita

1. Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti ittici debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme di legge sanitarie ed annonarie. Non è ammesso il riutilizzo delle cassette in legno.
2. E' proibito esporre e vendere prodotti frammisti a materie estranee che ne facciano comunque alterare artificialmente il peso.
3. I conferitori/venditori debbono conferire i prodotti ittici già confezionati in lotti di specie, calibro e categoria di freschezza omogenei.
4. L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata allo stretto indispensabile.
5. I prodotti confezionati senza l'osservanza delle suddette norme non saranno ammessi al Mercato.
6. Le vendite si effettuano a peso netto o a collo.
7. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.
8. E' fatto obbligo ai venditori di consentire l'esame visivo della merce agli acquirenti i quali non possono effettuare alcuna forma di manipolazione sui prodotti medesimi.



9. Dopo il ritiro dalle postazioni di vendita, i prodotti acquistati non possono più essere restituiti dagli acquirenti né possono essere chiesti di ritorno dai venditori, salvo che non si tratti di errori nel ricevere o nel consegnare i prodotti stessi.
10. Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dalla direzione se non saranno presentati contestualmente all'acquisto e prima che il prodotto ittico lasci il mercato.
11. In tali casi il Responsabile del Mercato decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Art. 36 - Prezzo del ghiaccio

1. La vendita del ghiaccio all'interno del Mercato deve osservare l'orario di vendita ed il prezzo massimo stabilito dall'Ente Gestore.
2. L'Ente Gestore assicura il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del Mercato, preconstituendo le necessarie scorte in relazione all'andamento stagionale della pesca.
3. L'Ente Gestore rispetta le norme igienico-sanitarie relative alla produzione e distribuzione del ghiaccio utilizzato per la refrigerazione dei prodotti ittici.

Art. 37 - S.O.A. non destinati al consumo umano

1. I prodotti ittici assunti in carico dal Mercato e riconosciuti dal Responsabile Sanitario non idonei al consumo umano (Sottoprodotti di Origine Animale) sono avviati ad apposito reparto per la successiva distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge [Reg. (CE) n. 1069/2011].
2. L'ordine di distruzione è comunicato dal Responsabile Sanitario al Responsabile del Mercato che deve rilasciare certificazione ai conferitori/venditori interessati.
3. Gli oneri derivanti dalla distruzione di prodotti ittici non idonei al consumo umano sono a carico dei conferitori/venditori.

Art. 38 - Statistiche di Mercato

1. L'Ente Gestore effettuerà il servizio di rilevazioni statistiche del Mercato in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.



Art. 39 – Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore

1. Le determinazioni adottate dall'Ente Gestore del Mercato, salvo i casi di gravità e d'urgenza in cui si può avvalere della forma verbale, debbono essere comunicati per iscritto al Responsabile del Mercato, che è responsabile della loro esecuzione.

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1. Indipendentemente da ogni altra azione civile o penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette ai seguenti provvedimenti:
2. In caso di infrazioni lievi:
 - a. diffida verbale o scritta ad opera del Responsabile del Mercato;
 - b. sospensione da ogni attività di Mercato fino a 3 (tre) giorni da parte del Responsabile del Mercato con provvedimento definitivo.
3. In caso di infrazioni gravi:
 - a. sospensione da ogni attività di Mercato fino a 6 (sei) mesi ad opera dell'Ente Gestore con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato;
 - b. Nei casi gravi ed urgenti il Responsabile del Mercato può disporre il provvedimento di sospensione cautelativa.
4. La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.